

# **CAPITOLATO di POLIZZA per la RESPONSABILITÀ CIVILE:**

- **VERSO TERZI**
- **VERSO PRESTATORI DI LAVORO**

**del Consorzio Intercomunale  
Socio Assistenziale “Valle Susa”**

SOCIETA' ASSICURATRICE :

BROKER di ASSICURAZIONE : **Aon S.p.A. – Filiale di Cuneo**  
**Piazza Galimberti, 2/b – 12100 CUNEO**

## **DATI ANAGRAFICI**

POLIZZA Nr.

EFFETTO 31 maggio 2012

SCADENZA 31 maggio 2016

DURATA Anni 4

RATEAZIONE Annuale

CONTRAENTE **Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale “Valle Susa”**

INDIRIZZO P.za S. Francesco, n. 4 – 10059 SUSÀ

PARTITA IVA 07262140010

Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto

## DEFINIZIONI

Qualora nel testo di polizza o negli allegati siano ripetute le seguenti denominazioni, ad esse le parti attribuiscono il significato qui di seguito precisato.

- 1) **Contraente** - L'Ente con il quale è stato stipulato il contratto.
- 2) **Assicurato** - L'Ente Contraente nonchè la persona o le persone nel cui interesse è stata stipulata l'assicurazione.
- 3) **Società** - L'Impresa assicuratrice o l'Agenzia cui è assegnata la polizza.
- 4) **Premio** - La somma dovuta dal Contraente alla Società.
- 5) **Rischio** - La probabilità che si verifichi il sinistro.
- 6) **Sinistro** - Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
- 7) **Indennizzo** - La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
- 8) **Massimale** - La massima esposizione della Società per ogni sinistro.
- 9) **Cose** - Designa sia gli oggetti materiali che gli animali.

# NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

## **1 - Durata e proroga del contratto e pagamento del premio.**

Il presente contratto ha la durata indicata nella sezione " DATI ANAGRAFICI " e si intenderà cessato a tutti gli effetti alla data di scadenza ivi indicata, senza obbligo di disdetta da parte del Contraente.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata del premio sono stati pagati entro 60 giorni dalla data di decorrenza del contratto; altrimenti l'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

In presenza, entro il 90° (novantesimo) giorno antecedente la data di scadenza di comunicazione alla Società da parte del Contraente, di rinnovo del contratto, il medesimo si intenderà prorogato di una annualità, sempreché la Società - nei 15 giorni successivi alla comunicazione di rinnovo - non eserciti la sua volontà di recedere dal contratto.

In caso di rinnovo, la Società provvederà ad emettere regolare APPENDICE DI PROROGA che avrà valore di quietanza per il Contraente.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premi successivi, comprese le appendici di proroga, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art.1901 del Codice Civile.

## **2 - Regolazione del premio.**

Essendo il premio convenuto in base ad elementi variabili di rischio, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio in polizza, e verrà regolato alla fine di ogni anno assicurativo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base del conteggio del premio, fermo restando il premio minimo di polizza.

Entro 60 (sessanta) giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione, il Contraente dovrà fornire alla Società i dati necessari al conteggio definitivo del premio.

La differenza attiva risultante dovrà essere pagata entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della relativa appendice di regolazione.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti le comunicazioni dei dati predetti, o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine di giorni 30 (trenta) trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente ha provveduto al pagamento, (salvi i diritti della Società ad agire giudizialmente o a dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto); in tal caso il premio anticipato in via provvisoria per il periodo successivo verrà considerato in acconto del conguaglio dovuto.

La Società si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti richiesti e la documentazione necessaria.

## **3 - Recesso in caso di sinistro.**

Avvenuto il sinistro e sino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennità, la Società e il Contraente possono recedere dal contratto con preavviso di 60 (sessanta) giorni da darsi con lettera raccomandata ed avviso di ricevimento.

Qualora tale diritto venga esercitato dalla Società, la stessa sarà tenuta a rimborsare al Contraente il rateo di premio imponibile relativo al periodo di rischio non corso.

## **4 - Forma e validità delle comunicazioni.**

Tutte le comunicazioni cui le Parti sono tenute, oltre che a mezzo lettera raccomandata, possono essere fatte - e debbono quindi ritenersi valide - anche a mezzo telegramma, telex o telefax.

Tutte le comunicazioni avvenute tramite l'ufficio del Broker hanno piena validità ed efficacia tra le parti.

Se hanno per scopo di introdurre nella polizza varianti o modificazioni qualsiasi, queste debbono risultare da una dichiarazione firmata dalla Società Delegataria e dal Contraente.

## **5 - Altre assicurazioni.**

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

## **6 - Diminuzione del rischio.**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ( art. 1897 del Codice Civile ) con espressa rinuncia al relativo diritto di recesso.

## **7 - Clausola arbitrale.**

In caso di divergenza sulle condizioni e sulle norme che regolano il presente contratto le Parti possono rimettersi al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri nominati uno dalla Società, uno dal Contraente, il terzo dagli altri due o, in difetto di accordo, dal Presidente del tribunale competente.

Il collegio arbitrale decide a maggioranza dei suoi componenti ed è dispensato da ogni formalità di legge e le sue decisioni sono vincolanti tra le parti anche se uno degli arbitri rifiuta di firmare il verbale.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio arbitro e concorre, per il 50% alle spese del terzo.

## **8 - Estensione territoriale.**

L'assicurazione vale per i danni od eventi che si verifichino in tutti i paesi del mondo.

Resta inteso che, qualora la Società non sia legalmente autorizzata o non possa per qualunque ragione difendere l'azione legale contro l'Assicurato, essa provvederà a rimborsare all'Assicurato, nei limiti dei massimali e delle condizioni di assicurazione, le somme che lo stesso sarà tenuto a pagare (comprese le spese legali) in conseguenza di responsabilità civile e semprechè, per tali pagamenti, abbia ricevuto preventiva ed esplicita autorizzazione dalla Società.

## **9 - Buona fede.**

Con riferimento alle condizioni contrattuali tutte, resta inteso e convenuto che l'omissione di dichiarazioni, da parte del Contraente, di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni nè provocano l'applicazione del 2° comma dell'art. 1893 e dell'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice Civile, semprechè tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo del Contraente.

Il Contraente avrà comunque l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva dal momento in cui la circostanza aggravante si verifica.

## **10 - Clausola Broker.**

L'Ente Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente assicurazione alla Società Aon S.p.A. con sede a Milano in Via Andrea Ponti, 8/10.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti la gestione dei contratti saranno svolti per conto dell'Ente Contraente anche dalla suddetta Società.

Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, il pagamento del premio verrà effettuato dall'Ente Contraente alla Società Aon S.p.A., che provvederà al versamento alla Compagnia assicuratrice ed alle eventuali coassicuratrici.

Agli effetti dei termini fissati dalle Condizioni di Assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto dell'Assicurato, alla Compagnia, si intenderà come fatta dall'Assicurato e viceversa.

## **11 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

La stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria

**12 - Foro competente.**

Di comune accordo fra le parti si conviene che il foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede il Contraente.

**13 - Rinvio a norme di legge.**

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto valgono le norme di legge.

**14 - Rescindibilità annuale**

Le Parti concordano che la presente polizza di assicurazione, pur avendo durata pluriennale, potrà essere disdettata con lettera raccomandata ed avviso di ricevimento, da inviarsi dall'una all'altra Parte almeno 60 giorni prima delle scadenze anniversarie della polizza

, li

LA SOCIETA'

IL CONTRAENTE

---

---

## CONDIZIONI PARTICOLARI di ASSICURAZIONE

### 1.1 - Oggetto dell'assicurazione.

#### A) Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

1 - La Società risponde, nei limiti del massimale assicurato e delle condizioni previste, delle somme che l'Assicurato è tenuto a pagare quale civilmente responsabile, a sensi di legge, a titolo di risarcimento ( capitali, interessi e spese ) per danni, a seguito di fatto accidentale, involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danni ad animali e cose, per fatto proprio o delle persone con le quali o delle quali debba risponderne, in conseguenza della propria attività, nulla escluso nè eccettuato ( salvo quanto indicato al successivo punto 1.2 ), svolte, patrocinate, organizzate, gestite sia direttamente dal Contraente che attraverso organismi e/o persone all'uopo costituiti o preposte dall'Ente.

2 - L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatto doloso delle persone delle quali debba risponderne a norma di legge, nonché per fatto di persone non in rapporto di dipendenza e della cui opera il Contraente si avvalga nell'esercizio della sua attività, semprechè sussista una responsabilità del Contraente. E' compresa in garanzia la responsabilità, esclusiva o solidale con terzi, derivante al Contraente nella sua qualità di committente i lavori.

3) A titolo esemplificativo e non limitativo di quanto indicato ai precedenti punti 1) e 2), sono compresi i danni involontariamente cagionati a terzi in relazione a:

3.a) proprietà pubblica e privata, possesso, esercizio, utenza, manutenzione ordinaria ( o per disposizioni di legge ) di fabbricati, monumenti e loro pertinenze, alberghi diurni, ubicati sia nel territorio del Contraente che fuori, con e senza uso di ascensori, elevatori, montacarichi e relativi impianti di gas, acqua potabile, elettrici ed apparecchi di riscaldamento.

3.b) esercizio di scuole di qualsiasi ordine e grado (professionali, attività e corsi di formazione, ecc.), colonie estive, invernali ed elioterapiche, centri per handicappati, centri per assistenza sociale, ospizi, ricoveri e strutture similari all'uopo costituite, centri culturali, teatri e simili, mense; compresa la refezione e la somministrazione di cibi e bevande, restando però esclusa - qualora la gestione venga affidata a terzi - la responsabilità civile imputabile al gestore, con l'intesa che la garanzia vale anche per i danni corporali subiti dai dipendenti;

3.c) esercizio di attività assistenziali per anziani, portatori di handicap, minori, ecc., nonché ogni attività di rilievo sanitario connessa alle attività assistenziali stesse sia direttamente che attraverso operatori esterni che operano in conseguenza di disposizioni di legge o di regolamenti o convenzioni, in strutture proprie del Contraente o esterne, compresa l'assistenza domiciliare;

3.d) organizzazione di convegni, corsi di istruzione ed aggiornamento, promozione di attività informative e divulgative per l'educazione, la prevenzione e la tutela della salute, manifestazioni culturali, sportive (escluse comunque le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove, come stabilito all'art. 3 della Legge 24.12.1969, n.990 ), ricreative, politiche, religiose, mostre, mercati, esposizioni e fiere di carattere temporaneo, ecc., compreso l'allestimento e lo smontaggio degli stands, per sinistri avvenuti nell'interno di sedi del Contraente ovvero in sedi private o nei luoghi (anche all'aperto) in cui si svolge la manifestazione e/o nelle immediate vicinanze, per cause che abbiano attinenza con le manifestazioni in corso. E' compresa la concessione di spazi o di strutture comunali nelle quali terzi siano organizzatori delle manifestazioni nei luoghi suindicati.

Dalla garanzia sono esclusi i danni ai locali in cui si svolgono le manifestazioni ed alle cose di proprietà del Contraente trovantesi negli stessi.

Per qualsiasi tipo di manifestazione sono esclusi i danni alle attrezzature predisposte nonché i danni riportati da artisti, orchestrali o comunque protagonisti;

3.e) all'esercizio di tutti i pubblici servizi istituzionali, gestiti direttamente dal Contraente, compresi quelli di beneficenza, igiene, ambulatori, poliambulatori, laboratori di analisi, nonché quelli di sorveglianza, vigilanza, pubblica sicurezza, compreso l'impiego per servizio, da parte del personale autorizzato all'uso, di armi da fuoco e cani;

- 3.f) proprietà e/o uso di campi da gioco, impianti o centri sportivi, piscine, palestre, stadi, e loro attrezzature e macchinari;
- 3.g) gestione di circoli ricreativi aziendali, organizzazione di gite aziendali;
- 3.h) uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande;
- 3.i) esercizio di parcheggi, autosili, autorimesse;

#### **B) - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)**

1) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare ( capitale, interessi e spese ) quale civilmente responsabile :

- a) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n.1124 e successive modifiche, nonché del D.Lgs.23/02/2000 n.38 per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione, nonché dai lavoratori parasubordinati così come definiti all'articolo 5 del D.Lgs. n.38/2000;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/1965 n.1124 e D.Lgs. 23/02/2000 n.38 cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), nonché ai lavoratori parasubordinati così come definiti all'articolo 5 del D.Lgs.n.38/2000 per morte e per lesioni personali nelle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata sulla base delle tabelle allegate al D.Lgs. 38/2000.

2) La validità della garanzia è subordinata alla condizione che l'Assicurato, al momento del sinistro, sia in regola con gli obblighi previsti per l'assicurazione di legge. Non costituisce però causa di decadenza della copertura la mancata assicurazione di personale presso l' I.N.A.I.L se ciò deriva da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti, o da involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni I.N.A.I.L

#### **C) Responsabilità civile verso altri dipendenti e collaboratori .**

La Società risponde, limitatamente alle lesioni personali, nei limiti del massimale e delle condizioni previste nella " scheda di programma ", delle somme che il Contraente sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interesse e spese ) quale civilmente responsabile verso i dipendenti del Contraente non soggetti all'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro, i medici specialisti ambulatoriali, i collaboratori e consulenti operativi diversi, i lavoratori occasionali, i lavoratori stagionali, i titolari e/o dipendenti di ditte incaricate della esecuzione di lavori e/o servizi per conto del Contraente, della manutenzione, pulizia e collaudi, trasporto, appaltatori, i sub-appaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con il Contraente, subiscano danno da infortunio in conseguenza della loro partecipazione all'attività cui si riferisce l'assicurazione.

#### **D) Responsabilità civili diverse.**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei dipendenti e degli Amministratori del Contraente per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle loro mansioni, ivi compresa la responsabilità ai sensi della Legge 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

Agli effetti di questa garanzia sono considerati terzi anche i dipendenti e gli Amministratori del Contraente, semprechè dall'evento derivino morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 C.P.

La garanzia è estesa alla responsabilità civile personale di tutti coloro che sono ammessi nelle strutture del Contraente e/o comunque in uso, disponibilità e/o sotto il controllo dello stesso, per danni a terzi verificatisi nello svolgimento delle loro mansioni o attività. La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei loro confronti.

E' compresa la responsabilità civile personale degli assistiti, compresi i malati di mente, anche in permesso od uscita temporanei, se ed in quanto sussista responsabilità del Contraente.

## **E) Rivalsa INPS**

Nei limiti dei massimali previsti nella " scheda di programma " tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per l'azione di rivalsa esperita dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n.222.

## **F) Responsabilità civile fabbricati.**

1) La Società, nei limiti del massimale e delle condizioni previste, risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento ( capitale, interessi e spese ) quale civilmente responsabile per danni a terzi derivanti dalla proprietà e/o conduzione degli immobili da lui occupati, oppure destinati a pubblici servizi od attività istituzionali dell'Ente contraente, nonchè la proprietà e/o uso di strutture mobili, e compresa la manutenzione ordinaria e/o straordinaria eseguiti direttamente dal Contraente, con esclusione dei lavori di demolizione.

La garanzia comprende la eventuale proprietà di ruderi monumentali e non, e di tutti quei manufatti che, per tipologia e destinazione d'uso, non possono considerarsi dei fabbricati veri e propri.

2) La garanzia non comprende i danni derivanti :

a) da lavori per ampliamenti, sopraelevazioni e/o demolizioni non eseguiti direttamente in economia;

b) da spargimento e/o rigurgiti di fogna, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di condutture o tubazioni, nonchè quelli derivanti unicamente da umidità o stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali.

Per i danni conseguenti a rotture accidentali di condutture o tubazioni si stabilisce una franchigia assoluta di € 100,00.=

c) da attività esercitate da terzi, negli immobili assicurati.

La Società rinuncia alla descrizione in polizza dei fabbricati assicurati e della loro ubicazione, facendo riferimento, per la loro identificazione, ad idonea documentazione depositata presso il Contraente.

### **1.2 - Esclusioni.**

A) Non sono considerati Terzi:

- Il legale rappresentante del Contraente nonchè il coniuge, i figli e qualsiasi altro parente o affine convivente con esso.

B) L'assicurazione non comprende i danni:

1) derivanti dalla proprietà, possesso ed uso di veicoli a motore, natanti ed aeromobili, nonchè alle persone ed alle cose su di essi trasportate, nonchè i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria come previsto dalla Legge 24.12.1969 n.990 e successive modificazioni.

2) derivanti da fatti dolosi compiuti dagli amministratori del Contraente.

3) alle cose del Contraente o di Terzi da lui detenute a qualsiasi titolo in conseguenza di incendio, furto o rapina. Negli altri casi di danno, limitatamente alle cose di terzi, la cui custodia o consegna al Contraente risulti da documenti probatori, e non rientrino fra i casi previsti al Libro IV - Sezione II - artt. 1783 e successivi del Codice Civile, l'indennizzo avrà luogo previa detrazione di una franchigia fissa ed assoluta di € 500,00 ed un massimo risarcimento per sinistro di € 10.000,00.=

4) cagionati da opere o installazioni in genere dopo i lavori di allestimento delle stesse o, qualora trattasi di manutenzione o posa in opera, i danni avvenuti dopo o conseguentemente l'esecuzione di tali lavori.

5) causati da mezzi meccanici e macchine operatrici semoventi che siano condotti od azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni vigenti.

6) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti ad inquinamenti dell'atmosfera, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni, colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti

o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di tutto quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

7) a condutture ed impianti sotterranei in genere e quelli ad essi conseguenti, a fabbricati ed a cose in genere dovuti a d assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni di terreno da qualsiasi causa derivati o determinati.

8) da detenzione od impiego di esplosivo.

9) da detenzione od impiego di sostanze radioattive od apparecchi per l'accelerazione artificiale di particelle atomiche, nonché i danni conseguenti a trasmutazione del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche.

E' compresa tuttavia la responsabilità derivante al Contraente dall'impiego di apparecchiature a RX diagnostico/terapeutiche in genere.

10) dovuti a distruzione o deterioramento di denaro o titoli al portatore.

### **1.3 - Garanzie complementari.**

1) L'assicurazione comprende i danni a mezzi sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito dei locali di proprietà e/o in uso comunque al Contraente, nonché nell'ambito di eventuali lavori eseguiti dall'Assicurato in economia ovvero di ordinaria manutenzione, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate e derivanti da incendio e furto.

La presente garanzia è prestata con una franchigia fissa ed assoluta di € 100,00.= da detrarsi dalla somma indennizzabile a termini di polizza.

2) L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e/o commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purchè i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.

Questa estensione di garanzia è prestata con applicazione di una franchigia fissa pari ai massimali assicurati per il mezzo usato, col minimo dei massimali di garanzia più bassi previsti dalla Legge 24.12.1969 n.990 e successivi decreti emanati dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

3) L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà, uso, installazione ovunque di cartelli pubblicitari, cartelli stradali, striscioni, attrezzature, insegne e simili. La garanzia deve intendersi estesa alla responsabilità civile che possa incombere all'Assicurato per insegne, cartelli, striscioni e simili di proprietà di terzi ed affidati all'Assicurato stesso.

4) L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dallo svolgimento di operazioni di prelievo, consegna e rifornimento presso terzi.

5) L'assicurazione è estesa ai danni dovuti a franamento o cedimento del terreno alla condizione che tali danni non derivino da lavori relativi alla esecuzione di sottomurature o altre tecniche sostitutive.

Tale garanzia è prestata alle seguenti condizioni:

- Scoperto 10% col minimo di € 1.500,00 ed un massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 155.000,00 per danni ai fabbricati;
- Franchigia assoluta di € 150,00 per sinistro, per danni ad altre cose in genere..

6) L'assicurazione ( in deroga a quanto previsto al punto 1.2 n.7 ) comprende i danni a condutture, tubazioni sotterranee o non, tombinature, in conseguenza di scavi con o senza uso di compressori, ruspe e macchine edili un genere, con esclusione dei danni conseguenti a fatti dolosi e i danni da sospensione o interruzione di servizio.

Tale garanzia viene prestata alle seguenti condizioni:

- Franchigia assoluta di € 250,00 ed un massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 155.000,00.=

7) L'assicurazione è estesa alla proprietà e/o esercizio diretto di impianto di incenerimento. Tale garanzia viene prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di € 250,00 per ogni sinistro e limitatamente ai danni a cose e/o animali.

8) L'assicurazione è estesa alla proprietà e/o uso di biciclette, veicoli a mano o a traino animale.

9) L'assicurazione è estesa alla custodia di animali.

10) L'assicurazione è estesa alla responsabilità personale dei direttori dei lavori ( purchè dipendenti del Contraente ) o dei dirigenti e preposti, per fatto commesso nell'espletamento dell'attività assicurata, ferme restando le esclusioni dei danni derivanti da atti connessi con lo svolgimento delle funzioni normative, giurisdizionali ed amministrative, nonché l'esclusione di ogni responsabilità avente carattere professionale.

11) La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni , totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purchè conseguenti a danni risarcibili a termini di polizza. Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di € 1.500,00, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo risarcimento di € 260.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo.

12) L'assicurazione comprende l'esercizio di farmacie interne. Tale garanzia è subordinata al possesso, da parte degli addetti alla farmacia, dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività da loro svolta.

L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e, comunque durante il periodo di validità della garanzia, da prodotti e specialità smerciati.

Per prodotti galenici e non, di produzione propria, venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti a vizio originario dei prodotti stessi.

13) L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante al Contraente dall'esercizio di impianti di parcheggio custodito, autorimesse, autosilo, per danni a veicoli in consegna o custodia al Contraente, ferma l'esclusione dei danni da furto o da incendio.

Tale garanzia viene prestata con una garanzia fissa di € 100,00 per ogni autoveicolo danneggiato.

14) L'assicurazione comprende le opere di assistentato con riferimento all'affidamento o all'assistenza di minori, ivi compresa l'attività di tutela esercitata a sensi di legge e all'assistenza di persone portatrici di handicap. L'assicurazione si estende alla responsabilità civile incombente al Contraente per danni subiti dalle persone in affidamento ed affidate a famiglie, comunità od istituti e dalle persone portatrici di handicap, semprechè detti danni siano diretta conseguenza di eventi la cui responsabilità possa farsi risalire all'Assicurato/Contraente, pertanto la Società rinuncia al diritto di surroga nei confronti delle persone preposte o che comunque hanno assunto affidamento.

Inoltre i minori in affidamento e le persone portatrici di handicap, sono considerate terzi anche tra loro e la garanzia viene estesa alla responsabilità personale delle persone in affidamento, per i danni che gli stessi possono arrecare a cose di proprietà del personale che opera nelle strutture del Contraente, ovvero poste nei centri di assistenza sociale e/o all'esterno, nonché alle cose delle famiglie affidatarie. L'estensione di cui al presente paragrafo vale anche quando siano inseriti nelle strutture scolastiche e/o durante la partecipazione ad attività lavorative esterne alle strutture del Contraente.

L'assicurazione è estesa alla responsabilità personale delle famiglie affidatarie per l'attività di affidamento esperita per conto del Contraente.

15) L'assicurazione è estesa all'attività svolta presso terzi da persone "svantaggiate", inserite in programmi di inserimento al lavoro, per danni che le stesse possono arrecare a terzi o alle cose di terzi, compresa la responsabilità personale delle suddette persone svantaggiate.

16) A parziale deroga dell'art. 1.2 n.6 delle " Condizioni Particolari " di polizza, la garanzia si intende estesa ai danni conseguenti a contaminazione ambientale dovuto a rotture accidentali connesse all'esercizio dell'attività assicurata.

Per danni da contaminazione ambientale si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di

qualunque natura emesse, scaricate, disperse, depositate o comunque fuoriuscite per colpa del Contraente. Tali danni devono essere evidenti entro 72 ore dal momento in cui l'emissione, lo scarico, la dispersione, il deposito o comunque la fuoriuscita di sostanze inquinanti ha avuto inizio.

Questa estensione di garanzia è prestata entro un massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo pari a € 260.000,00

Tuttavia, relativamente ai danni a cose ed animali, rimane a carico dell'Assicurato uno scoperto del 10% con il limite di €. 2.500,00 e la garanzia è prestata con un sottolimito di risarcimento di € 50.000,00.

17) L'assicurazione comprende, entro il limite stabilito per i danni a cose, ai sensi di quanto stabilito al Libro IV - Sezione II - artt. 1783 e successivi del Codice Civile, i danni sofferti da terzi compresi gli assistiti in seguito a sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nei locali adibiti alle attività del Contraente, secondo i seguenti criteri di assicurabilità :

- a) cose portate e non consegnate: sino alla concorrenza massima di € 200,00 per ogni danneggiato;
- b) cose consegnate: semprechè esista o sia stato istituito un servizio di guardaroba custodito, sino alla concorrenza massima di € 400,00 per ogni danneggiato;

L'assicurazione non vale:

- per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori;
- veicoli, natanti in genere e cose in essi contenute;
- animali vivi;
- i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento o di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.

Per questa specifica estensione di garanzia il limite di risarcimento massimo annuo viene stabilito in € 25.000,00.=

#### **1.4 - Malattie professionali.**

L'assicurazione della " RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO " (R.C.O.) di cui all'art. 1.1 - B delle " CONDIZIONI PARTICOLARI ", è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'I.N.A.I.L

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella di stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale indicato nella " Scheda di programma " rappresenta la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatisi;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;

2) per le malattie professionali conseguenti:

- a) a volontaria mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali del Contraente;

b) a volontaria mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamento dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali del Contraente;

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente essere ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

3) per malattie professionali che si manifestino dopo sei mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Società ha diritto di effettuare, in qualsiasi momento, ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato delle strutture del Contraente, ispezioni per le quali il Contraente stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Ferme in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 1.5 - Obblighi del Contraente in caso di sinistro - il Contraente ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

## GESTIONE DEI SINISTRI

### 1.5 - Obblighi del Contraente in caso di sinistro.

In caso di sinistro il Contraente deve darne tempestivo avviso scritto alla Società, entro comunque 10 giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza, con le modalità di cui all'art. 4 delle " Norme che regolano l'assicurazione ", descrivendo le modalità del sinistro, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro.

Alla denuncia deve far seguito, tutta la documentazione inerente eventuali atti giudiziari.

Agli effetti della " RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO " (R.C.O.) il Contraente deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma di legge per gli infortuni sul lavoro.

Tale denuncia deve essere fatta entro dieci giorni da quando il Contraente ha ricevuto l'avviso dell'inchiesta. Inoltre se viene iniziato il procedimento penale il Contraente deve darne immediato avviso alla Società non appena ne abbia ricevuto notizia.

Parimenti deve dare notizia di ogni domanda od azione proposta dall'infortunato, dai suoi aventi diritto, dall'INPS o dall' I.N.A.I.L., trasmettendo tempestivamente documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.

### 1.6 - Gestione delle vertenze del danno.

La Società assume la gestione delle vertenze, fino a quando ne ha interesse, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale o amministrativa, a nome dell' Assicurato e designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

La Società si impegna a comunicare all'Assicurato immediatamente al ricevimento della comunicazione del sinistro, e comunque in tempo utile, la designazione del legale incaricato.

La Società si impegna altresì a proseguire nella difesa penale dell'assicurato sino all'esaurimento del grado di giurisdizione in corso al momento della tacitazione della parte lesa.

Sono a carico della Società, le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese di alcun genere sostenute dall'Assicurato se non preventivamente concordate ed autorizzate per iscritto.

### Sottoscrizione specifica del Contraente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Il Contraente dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli relativi alle **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE**:

**art.1**                **effetto, durata, proroga del contratto.**

**art.2**                **regolazione del premio.**

**art.3**                **recesso in caso di sinistro.**

**art.5**                **altre assicurazioni.**

**art.7**                **clausola arbitrare.**

**art.10**              **clausola broker.**

**art.12**              **foro competente.**

e degli articoli relativi alle **CONDIZIONI SPECIALI**:

**art.1.5**             **obblighi del contraente in caso di sinistro.**

**art.1.6**             **gestione delle vertenze del danno.**

IL CONTRAENTE

---

## SCHEDA TECNICA

### MASSIMALI DI GARANZIA:

Responsabilità Civile verso Terzi ( RCT )	Euro <b>3.000.000,00</b>	per ogni sinistro e per anno assicurativo, con il limite di
	Euro <b>3.000.000,00</b>	per persona
	Euro <b>3.000.000,00</b>	per danni a cose e/o animli
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO)	Euro <b>3.000.000,00</b>	per ogni sinistro, con il limite di
	Euro <b>3.000.000,00</b>	per ogni persona

Resta inteso che in caso di sinistro risarcibile ai sensi del presente contratto che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. e R.C.O. la Società non risarcirà somma **complessivamente superiore a € 3.000.000,00**.

### CALCOLO DEL PREMIO DI POLIZZA

Il premio anticipato della rata di perfezionamento della presente polizza viene calcolato su un

Preventivo di retribuzioni annue lorde		Tasso x mille	Premio imponibile annuo	
€	<b>1.560.000,00</b>		€	

Tale premio viene considerato a tutti gli effetti quale **premio minimo annuo comunque acquisito dalla Società**.

Il premio verrà quindi regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il "premio minimo annuo" stabilito in polizza, con le modalità delle - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE.

Premio alla firma periodo dal **31/05/2012** al **31/05/2016**

Premio imponibile	Imposte 22,25%	Premio lordo alla firma
€.	€.	€.

Rate successive al **31/05/2013**

Premio imponibile	Imposte 22,25%	Premio lordo alla firma
€.	€.	€.

Data \_\_\_\_\_

**LA SOCIETÀ**

**IL CONTRAENTE**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_